TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 25

T. U. 1923, art. 25, e art. 6 legge 18 giugno 1925, n. 1094

La Commissione elettorale provinciale e' composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della Provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti fra gli elettori della Provincia, i quali siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate nell'articolo 13, non siano membri del Parlamento, ne' sindaci dei Comuni della Provincia, ne' impiegati civili e militari dello Stato, ne' impiegati della Provincia, dei Comuni e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza, in attivita' di servizio.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque.

A parita' di voti, e' proclamato eletto l'anziano di eta'.

Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale i membri elettivi della Commissione elettorale provinciale decadono di diritto.

Alla sostituzione di essi provvede la Commissione straordinaria e le persone cosi' nominate durano in carica finche' non vengano regolarmente sostituite dal Consiglio.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio provinciale.

Il presidente del tribunale e il giudice che ne fa le veci e' presidente della Commissione.

La Commissione ha sede nel palazzo della Prefettura.

Un segretario di questa fara' da segretario della Commissione.

Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza voto deliberativo, ma con facolta' di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello con la prova dell'avvenuta notificazione.

Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.

Versione in vigore dal 23 febbraio 1926, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	II — Delle liste elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-25-t-u-1923-art-25-e-art-6-legge-18-giugno-1925-n-1094/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it